COMUNE DI VILLA CASTELLI (Provincia di Brindisi)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 08.10.2012

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

Art.	1	-	Oggetto del regolamento	
				Pag. 3
Art.	2	' -	Imposta riservata allo Stato	
				Pag. 3
Art.	3	-	Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo	
				Pag. 4
Art.	4	-	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni	
				Pag. 4
Art.	5	-	Base imponibile delle aree fabbricabili	
				Pag. 4
Art.	6	-	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i	
			fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	Pag. 5
Art.	7	' -	Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi	Davis C
			assegnati dagli Istituti pubblici	Pag. 6
Art.	8	· -	Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE	
				Pag. 6
Art.	9	-	Esenzioni e altre forme di agevolazione	
				Pag. 6
Art.	10	0 -	Versamenti e interessi	
				Pag. 7
Art.	1	1 -	Rimborsi e compensazione	
				Pag. 8
Art.	12	? -	Dichiarazione	
				Pag. 8
Art.	13	-	Istituti deflattivi del contenzioso	
				Pag. 9
Art.	14	! -	Rateizzazioni e pagamenti	
				Pag. 9
Art.	15	; -	Incentivi all'ufficio	
				Pag. 9
Art.	16	· -	Riscossione coattiva	- 44
				Pag. 10
Art.	17	-	Funzionario responsabile	D
				Pag. 10
Art.	16	, -	Disposizioni finali	Day 40
				Pag. 10

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Villa Castelli dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
- 2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Villa Castelli .

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

- 1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
- 2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
- 3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

- 1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
- 2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
- 3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, così come fissato dalla delibera di G.M. n. 56 dell'11/03/2008.

- A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- 3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 4. Qualora la struttura edificata comprende parti ultimate, con valori catastali certi o presunti, e parti in corso d'opera a queste ultime si attribuisce il valore venale del manufatto incompleto in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
- 5. Il Comune, periodicamente, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, a soli fini indicativi, i valori venali in comune commercio relativi alle aree del territorio comunale, nonché del manufatto edilizio per le ipotesi non comprese dal comma 3 del presente articolo.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

- 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - **a.** Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - **b.** Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

- Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- 2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.

- 3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
- 4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

ART. 10 - VERSAMENTI ED INTERESSI

- 1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno (ovvero secondo altra ripartizione stabilita dalla legge), mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con bollettino postale da definirsi con apposita normativa.
- 2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
- 3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a 12 euro.
- 4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 11 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 12 euro per anno solare.
- 4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 12 - DICHIARAZIONE

- 1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
- 2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
- 3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART. 13 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

- 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, già recepito con il Regolamento Comunale Generale per la disciplina delle Entrate, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
- 2. Sono altresì applicati, secondo modalità da definirsi con specifico regolamento comunale, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.

ART. 14 - RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

- 1. E' consentita, su apposita richiesta, la dilazione del pagamento delle somme rivenienti da atti di accertamento secondo i seguenti criteri:
 - a) importo minimo complessivo rateizzabile superiore a € 300,00;
 - b) numero massimo delle rate: rate mensili di almeno € 100,00, per un massimo 60 rate;
 - c) decadenza del beneficio nel caso di mancato pagamento nei termini anche di una sola rata o in caso di ritardato pagamento oltre cinque giorni dalla data di scadenza;
 - d) applicazione degli interessi legali al tasso corrente;

ART. 15 – INCENTIVI ALL'UFFICIO

- 1. Ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nell'attività di recupero dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria, è riconosciuto un compenso incentivante in una misura percentuale stabilita dalla Giunta Municipale che costituirà il fondo corrispondente.
- 2. Il fondo di cui al presente articolo, aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal CCNL dei dipendenti degli enti locali, si intende comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell'ente ed è ripartito tra i dipendenti interessati con provvedimento motivato del Funzionario Responsabile.

ART. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. La riscossione coattiva, in linea a quanto già previsto col *Regolamento Comunale Generale per la disciplina delle Entrate* e nel rispetto della normativa vigente, viene effettuata secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio della riscossione, ovvero con la procedura dell'ingiunzione di cui al T.U., Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dal Comune o affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
- La forma di riscossione coattiva è stabilita dal Funzionario Responsabile di concerto con la Giunta Municipale sulla base di ragioni economico-funzionali, nonché di efficienza e di efficacia.
- Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00 (rif. art. 3, comma 10, D.L.16/2012, convertito in L. 44/2012) .
- 4. La disposizione del precedente comma non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 17 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera di Giunta Municipale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
- Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art.53, comma 16 della
 L. 388/2000.